

CONTRATTO CON LE ASST DEL TERRITORIO DI ATS DELLA VAL PADANA, IN QUALITA' DI ENTI GESTORI DI CURE DOMICILIARI (C-DOM E CP-DOM), PER IL POTENZIAMENTO SPERIMENTALE TRAMITE VISITE MEDICO SPECIALISTICHE AL DOMICILIO AI SENSI DELLA DGR XII/5096 DEL 06/10/2025 - OBIETTIVO DI INVESTIMENTO PNRR M6C1 1.2.1 "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA" - CUP E89G21000020006 – A VALERE SULLE RISORSE DI PNRR 2026

C.I.G. N. --

Premesso che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 nell'ambito della Missione 6 "Salute", prevede il sub- investimento 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (ADI), individuando il relativo target comunitario M6C1-6 che prevede al T2-2026 l'aumento delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico il 10 % della popolazione di età superiore ai 65 anni;
- le risorse del target PNRR M6.C1.1.2.1. sono state ripartite tra le regioni con Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia del 23 gennaio 2023, aggiornato con Decreto del Ministero della Salute dell'8/4/2025;
- Regione Lombardia con DGR XII/430/2023 del 12/06/2023 e XII/DGR 715/2023 del 24/07/2023 ha programmato le azioni del PNRR M6.C1.1.2.1 prevedendo anche l'acquisto di prestazioni di cure domiciliari dalla rete d'offerta pubblica e privata accreditata ai sensi delle DGR XI/6867/2022 del 02/08/2022 (C-DOM) ivi comprese le cure domiciliari erogate in regime di RSA Aperta e dalla rete pubblica e privata per l'erogazione di cure palliative domiciliari ex DGR XI/5918/2016, con attribuzione del CUP E89G21000020006, attraverso appositi contratti di scopo riservati all'utenza over 65-enne;
- la DGR n. XII/5096 del 06/10/2025 ha introdotto, in via sperimentale, l'erogazione di prestazioni specialistiche a domicilio in favore di persone fragili over 65 con difficoltà ad accedere ai servizi ambulatoriali, fornendo indicazioni operative e definendo modalità attuative;
- Regione Lombardia con DGR XII/5589/2025 del 30/12/2025 ha disposto di dare continuità al livello di servizi effettivamente erogati nel 2025 attraverso i contratti di scopo, tenuto conto delle risorse a disposizione del sistema regionale finalizzate alle cure domiciliari;
- Regione Lombardia con DGR XII/5606/2025 del 30/12/2025 ha disposto la prosecuzione a tutto il 2026 dei contratti di scopo stipulati nel 2025, da riservare alla produzione per over 65enni, con continuità di applicazione del CUP e ha stabilito di individuare criteri particolari per le Aziende intercompany per garantire il raccordo con i processi di bilancio;
- la DGR XII/5606 del 30/12/2025, con riguardo in particolare alle unità di offerta di cure domiciliari (C-DOM, CP Dom e RSA Aperta) con contratto ordinario e/o di scopo PNRR, nell'allegato 1) costituente sua parte integrante e sostanziale:
 - ha assunto determinazioni in ordine alla rimodulazione dei budget 2025, favorendo l'attribuzione della produzione per gli anziani over 65enni in via prioritaria ai contratti di scopo;
 - ha stabilito per l'anno 2026 di dare continuità al livello complessivo di produzione effettiva raggiunto nel 2025 e di realizzare un percorso per assicurare nel prossimo biennio il graduale finanziamento di

tale livello con le risorse ordinarie, dando allo stesso tempo pieno impiego alle risorse nella disponibilità del sistema regionale;

- ha stabilito il prosieguo per l'annualità 2026 dell'azione volta a concorrere all'obiettivo di investimento PNRR M6C1 1.2.1 "Casa Come Primo Luogo Di Cura", attraverso l'acquisto di prestazioni di visite specialistiche presso i soggetti gestori aderenti, facenti capo alla rete d'offerta pubblica e privata accreditata di cure domiciliari (ivi comprese le cure domiciliari erogate in regime di RSA Aperta), nonché alla rete pubblica e privata per l'erogazione di cure palliative domiciliari ex DGR XI/5918/2016, da erogare a favore di persone di età superiore ai 65 anni, nelle modalità di cui alla DGR XII/5096/2025 e ss.mm.ii.;
- ha ridefinito le regole per la gestione del circuito economico delle risorse del PNRR da parte delle ATS;
- la DGR XII/5930 del 30/03/2026 ha, tra l'altro, prorogato la validità dei contratti di scopo PNRR sottoscritti nell'anno 2025 fino al 30/04/2026;
- il decreto DGW n. 5155 del 21/04/2026 ha definito i budget e gli extrabudget di produzione alle ATS per il 2026, budget comprensivi anche dei contratti di scopo da finanziare con le risorse PNRR, escludendo le Aziende Intercompany se non per la parte riferita alle visite medico specialistiche al domicilio di cui alla DGR XII/5096/2025;
- l'ASST, in qualità di Ente gestore di C-DOM e/o CP-DOM, ha manifestato la propria disponibilità all'erogazione di prestazioni specialistiche domiciliari anche per l'anno 2026;
- il presente Contratto definisce le modalità attuative per l'erogazione, in via sperimentale, delle prestazioni medico specialistiche domiciliari per l'anno 2026 ai sensi della DGR XII/5096/2025 e ss.mm.ii.

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute Val Padana (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Mantova, in via dei Toscani n. 1, CF 02481970206 / P.IVA 02481970206, nella persona del Direttore Generale STEFANO MANFREDI nato a Cremona (CR) il 12/04/1962, domiciliato per la carica presso la sede della Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana

e

il soggetto gestore ASST DI MANTOVA con sede legale nel Comune di Mantova (MN) in STRADA LAGO PAIOLO 10, CF 02481840201 / P.IVA 02481840201, nella persona di ANNA GEROLA, nato/a a XXXXXX (MN) il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE che ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nella sperimentazione per visite specialistiche domiciliari per seguente unità d'offerta:

Tipologia:	C-DOM
CUDES:	091932
Denominazione:	ADI ORDINARIA ASST MANTOVA
Indirizzo:	STRADA LAGO PAIOLO, 10
Comune:	Mantova (MN)

Distretti:	ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE
Specialità:	CARDIOLOGIA [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE], DERMATOLOGIA [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE], ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE], GERIATRIA [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE], MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA) [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE], MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (PNEUMOLOGIA) [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE], MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA (escluse attività del fisiatra per la definizione del PRI) [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE], NEUROLOGIA [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE], UROLOGIA [ALTO MANTOVANO, BASSO MANTOVANO, MANTOVANO, OGLIO PO - CASALASCO VIADANESE]

In applicazione della DGR XII/5096 del 06/10/2025

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. L'ASST, in qualità di Ente Gestore di C-Dom si impegna ad erogare prestazioni medico specialistiche domiciliari, dichiarate in fase di adesione e riportate nella tabella sopra riportata nel presente contratto, in favore di persone di età superiore a 65 anni che abbiano difficoltà nell'accedere ai servizi ambulatoriali o per i quali lo spostamento presso servizi territoriali risulti incompatibile/controindicato con la propria condizione clinica/funzionale/cognitiva, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla DGR n. XII/5096/2025 e s.m.i..
2. L'ASST, in qualità di Ente Gestore di CP-Dom, vista la natura non facilmente prevedibile delle branche specialistiche da coinvolgere, si impegna ad erogare prestazioni medico specialistiche domiciliari di qualsiasi tipologia, ma non rientrante nelle competenze della branca specialistica di cure palliative, in favore di persone di età superiore a 65 anni che abbiano difficoltà nell'accedere ai servizi ambulatoriali o per i quali lo spostamento presso servizi territoriali risulti incompatibile/controindicato con la propria condizione clinica/funzionale/cognitiva, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla DGR n. XII/5096/2025 e s.m.i.. Gli accessi del medico specialista non sono sostitutivi agli accessi medici previsti dalla DGR 5918/2016 e s.m.i..
3. L'ASST, in qualità di Ente Gestore di C-Dom, con successiva comunicazione ad ATS, da effettuarsi entro la metà del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, potrà modificare/aggiornare le specialità offerte e il presente contratto si intenderà automaticamente aggiornato senza necessità di ulteriore sottoscrizione.
4. L'ASST, in qualità di soggetto gestore ha la possibilità di avvalersi, per le branche specialistiche per le quali non ha inizialmente manifestato la propria disponibilità, della collaborazione di altro ente/soggetto al fine di assicurare tali prestazioni agli utenti di cui è titolare della presa in carico. In tali casi, il titolare della presa in carico dell'assistito è tenuto alla rendicontazione della prestazione erogata e rimane responsabile dell'erogazione di tutte le prestazioni che concorrono al PAI. ATS riconoscerà la remunerazione della prestazione specialistica al gestore titolare della presa in carico.
5. Non sono considerate prestazioni specialistiche domiciliari ai fini del presente Contratto gli accessi al domicilio per la valutazione multidimensionale e le attività del fisiatra per la definizione del PRI già previste dalla DGR 6867/2022 e s.m.i..
6. Le prestazioni devono consistere in servizi aggiuntivi a quelli già previsti dal PAI da erogare in presenza al domicilio. La prestazione specialistica si aggiunge alle prestazioni già previste.

7. Nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
8. La cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente.

Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore ASST erogante visite medico-specialistiche ex DGR XII/5096/2025

1. Il soggetto gestore si impegna a:
 - a. erogare le prestazioni specialistiche domiciliari conformemente a quanto stabilito dal presente contratto, nonché dalla DGR n. XII/5096/2025 e ss.mm.ii;
 - b. comunicare all'ATS, entro la metà del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (con riferimento all'anno solare), eventuali modifiche concernenti le specialità mediche erogate a domicilio. Il contratto si intenderà aggiornato senza necessità di ulteriori sottoscrizioni;
 - c. aggiornare tempestivamente la carta dei servizi, qualora incorrano le modifiche di cui al punto b) del presente comma;
 - d. rendicontare le prestazioni specialistiche erogate secondo le indicazioni regionali e relative comunicazioni di ATS;
 - e. trasmettere ulteriore documentazione di dettaglio, eventualmente richiesta da ATS, a dimostrazione delle prestazioni erogate, ai fini dei controlli da porre in essere prima del pagamento e ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
 - f. assicurarsi che non vi sia sovrapposizione con i progetti già sviluppati nell'ambito delle DGR n. XII/4981/2025; gli interventi specialistici attivati ai sensi della DGR n. XII/5096/2025, se coinvolgono gli stessi utenti, dovranno essere complementari/aggiuntivi a quelli sviluppati dalla stessa ASST con la DGR n. XII/4981/2025 al fine di garantire una presa in carico completa della persona anziana.
 - g. l'ASST, in qualità di Ente Gestore, attesta che le azioni richieste per la realizzazione del suddetto intervento e il relativo costo, non potranno beneficiare di altri finanziamenti pubblici regionali, nazionali ed europei, ed in particolare, che il medesimo costo del suddetto intervento non potrà essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, da parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di altri programmi dell'Unione europea o di risorse ordinarie del bilancio statale.
 - h. accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
 - i. mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
 - j. erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della L. 412/1991;
 - k. rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;
 - l. correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto alla tariffa sociosanitaria prevista dalle disposizioni regionali vigenti

- per la specifica Unità d'offerta;
- m. prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;
 - n. informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni psico-fisiche della persona assistita qualora si rinvenisse la necessità della nomina del tutore o dell'amministratore di sostegno;
 - o. assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;
 - p. informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;
 - q. non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure legate alle prestazioni oggetto del presente contratto;
 - r. rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n. 33 del 31/12/2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", garantendo in particolare che il medesimo costo delle prestazioni oggetto del presente contratto non sia rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di natura diverse;
 - s. provvedere alla comunicazione ad ATS del nominativo del titolare effettivo, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale in tema di antiriciclaggio (cfr. d.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.), ed a comunicare eventuali variazioni;
 - t. assicurare l'osservanza dei vincoli di destinazione agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale (c.d. tagging ambientale e digitale), ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, paragrafo 4, lettere e) e f) del Regolamento (UE) n. 241/2021 e dagli allegati VI e VII del Regolamento (UE) n. 241/2021;
 - u. assicurare, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" - DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, così come chiarito dalla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha aggiornato la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021;
 - v. osservare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - w. impegnarsi a dichiarare le ipotesi che potrebbero determinare situazioni di conflitto di interesse anche potenziale tra l'Ente gestore e i dipendenti di ATS Val Padana coinvolti nell'attuazione dell'intervento oggetto del presente contratto.
2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto gestore soddisfa i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.

Articolo 3 Modalità di erogazione della prestazione

1. La persona beneficiaria delle prestazioni medico specialistiche domiciliari dovrà essere già in carico oppure

essere presa in carico con le vigenti regole per le diverse tipologie di Unità di Offerta (C-DOM – CP-DOM). In ogni caso, la prestazione specialistica non può essere l'unica prestazione oggetto del PAI, ma devono essere previste, in base al bisogno, anche altre prestazioni ritenute necessarie (ad esempio visite a domicilio di monitoraggio o follow up, educazione e addestramento del caregiver ecc...).

2. Per le C-Dom le visite specialistiche a domicilio potranno essere richieste dal MAP (Medico di Assistenza Primaria), proposte al MAP dall'equipe di valutazione ASST o richieste dal medico ospedaliero di ASST in dimissione protetta informando il MAP;
3. Per le CP-Dom, per l'attivazione delle visite specialistiche a domicilio dovrà essere garantito un raccordo con il MAP dell'assistito. Il referente clinico dell'Udo di CP-Dom provvederà alla valutazione di appropriatezza e alla relativa attivazione per gli utenti in carico.
4. L'assistenza del medico specialista al domicilio, in quanto parte integrante delle Cure Domiciliari, non si configura quale assistenza specialistica ambulatoriale; essa si configura come attività professionale che concorre agli interventi multidisciplinari previsti dal PAI in base ai bisogni definiti dalla VMD (Valutazione Multidimensionale) e alla stessa si applica la regolamentazione prevista per l'erogazione di C-Dom e Cure Palliative.
5. Per le unità d'offerta di C-Dom, l'implementazione del PAI con l'assistenza specialistica conferisce alla PIC una multi-professionalità/multidisciplinarietà tale da essere compatibile con la categoria dei livelli.
6. Sono confermate le modalità operative e le regole in essere per i differenti servizi coinvolti, comprese le norme dell'eventuale prescrizione per farmaci ed esami di laboratorio/strumentali qualora necessari.
7. Si rinvia alla DGR n. XII/5096/2025 e successive modifiche e integrazioni per la definizione delle ulteriori modalità di presa in carico ed erogazione delle prestazioni specialistiche.

Articolo 4 Verifiche e controlli delle ATS

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.
2. Il soggetto gestore si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse. Parimenti collabora all'effettuazione di controlli in loco diretti a verificare la regolarità dei procedimenti sottesi all'utilizzo delle risorse del programma e all'organizzazione delle attività dirette ad implementare le cure domiciliari a livello distrettuale. Tali controlli potranno essere esercitati sia dalla regione che dal livello nazionale e/o comunitario.
3. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al soggetto gestore che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Articolo 5 Remunerazione delle visite medico-specialistiche ex DGR n. XII/5096/2025

1. Per ogni accesso del medico specialista verrà riconosciuta una "quota aggiuntiva" pari a € 170,00;
2. La remunerazione delle prestazioni per assistenza medico specialistica sarà riconosciuta extra budget trimestralmente, sulla base dell'effettiva rendicontazione.
3. La remunerazione è subordinata alla corretta rendicontazione delle prestazioni erogate, secondo le

indicazioni regionali e relative comunicazioni di ATS, nonché all'assolvimento del debito informativo specifico per ogni tipologia di cure domiciliari e precisamente come di seguito indicato:

- il flusso CP per l'erogazione di cure palliative domiciliari secondo le tempistiche e le regole ordinarie;
 - il flusso SIAD e FE per l'erogazione di cure domiciliari attraverso unità d'offerta in regime di C-DOM, secondo le tempistiche e le regole ordinarie.
4. Le fatture di remunerazione in corso d'anno e la fattura di saldo, recante la dicitura "salvo conguagli", devono recare chiaramente l'indicazione del CUP **E89G21000020006** del progetto
 5. È fatta salva la facoltà di ATS di sospendere l'erogazione totale o parziale dei pagamenti a saldo in tutti i casi in cui, a seguito di controlli, siano accertate gravi violazioni della normativa vigente dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
 6. L'avvenuto pagamento non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli della attività erogata nel periodo di competenza del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso.
 7. Le tariffe corrisposte a carico sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.
 8. Per le tipologie di servizi per le quali i gestori ricevono una reportistica di valorizzazione, la presenza del valore nella reportistica non costituisce condizione di remunerazione della produzione che è subordinata al rispetto delle regole di sistema, non essendo dovuto nulla per eventuali prestazioni non conformi alle previsioni normative.

Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì a adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria e allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

Articolo 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto

1. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.
2. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % della produzione,

ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% della produzione.

3. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
4. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
5. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, di cui all'art. 1 comma 3, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 8 Clausola di manleva

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro 2.000.000 per sinistro.

Articolo 9 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Articolo 10 Durata

1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (01/01-31/12/2026) e potrà essere eventualmente prorogato senza necessità di nuova sottoscrizione nel rispetto delle disposizioni che potranno essere assunte dalla Giunta Regionale per l'anno 2027.

Articolo 11 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.
2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
 - a. utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione

Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

- b. assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- c. osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- d. assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- e. rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- f. verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:

- a. raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
- b. prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- c. si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Articolo 12 Imposta di bollo

- 1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.

Articolo 13 Norma di rinvio e adeguamento

- 1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
- 2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
- 3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.

4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.
5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze derivanti da eventuali emergenze sanitarie, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.

Articolo 14 Foro competente

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

articolo 4, comma 2

articolo 7 Clausola di manleva

articolo 8 Clausola di salvaguardia

Il Direttore Generale
ATS DELLA VAL PADANA
STEFANO MANFREDI

Il Direttore Generale
ASST DI MANTOVA
ANNA GEROLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Imposta di bollo assolta ex art. 6 DM 17.06.2014
